



CENTRO SERVIZI
VOLONTARIATO
FRIULI
VENEZIA GIULIA

MATERIALI

CIESSE

N. 12

D.Lgs. 81/08

Sicurezza



LA SICUREZZA SUL LAVORO

Quaderno del CSV FVG per le Organizzazioni di Volontariato

a cura di Ing. Gianfranco Beltrame
Consulente sulla sicurezza del CSV-FVG

Aprile 2011

INDICE

Premessa	pag. 3
Capitolo I	
Quadro normativo: dal passato ad oggi	pag. 4
Capitolo II	
L'organizzazione della sicurezza	pag. 6
Capitolo III	
La valutazione del rischio	pag. 8
3.1. Gli addetti alle emergenze	pag. 9
3.2. Modello di organizzazione e gestione ("MOG")	pag. 10
Capitolo IV	
I principali fattori di rischio	pag. 11
4.1. Rischio elettrico	pag. 11
4.2. Rischio incendio	pag. 11
4.3. Rischio chimico	pag. 14
4.4. Rischio biologico	pag. 14
4.5. Rischio di lavoro a videoterminale	pag. 14
4.6. Rischio movimentazione manuale di carichi pesanti	pag. 15
4.7. Rischio di esposizione agli agenti fisici	pag. 15
4.8. Rischi personale femminile in età fertile	pag. 16
4.9. Rischio stress da lavoro correlato	pag. 16
4.10. Rischi interferenti	pag. 16

APPENDICI

Check list aziendale sulla sicurezza	pag. 18
Lista di verifica della sicurezza negli ambienti di lavoro	pag. 20
Esempio di documento aziendale di valutazione del rischio	pag. 26
Procedure di comportamento in situazioni di emergenza	pag. 31
Esempio di comunicazione ai dipendenti sul diritto di nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	pag. 32
Carta dei diritti e dei doveri del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	pag. 33

PREMESSA

Carissimo Presidente,

il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.) contempla degli obblighi che si estendono anche alle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge Quadro sul Volontariato (L.266/91), se hanno lavoratori dipendenti.

Infatti, premesso che comunque con le modifiche apportate al Testo (D.Lgs. 106/2009) i volontari non sono più considerati lavoratori dipendenti, bensì - almeno per il momento - sono assimilati alla figura di "lavoratori autonomi" (art. 3 comma 3-bis e comma 12-bis, e art. 21), comunque sono da applicarsi tutti gli altri adempimenti per gli Enti che hanno, appunto, lavoratori dipendenti.

Uno degli **obblighi principali** a carico del **legale rappresentante/presidente ("Datore di lavoro")** è di partecipare a un **corso di formazione specifico**, per il momento, **di almeno 16 ore totali**. Tale obbligo corre quando egli assume direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (r.s.p.p.) dell'Ente da lui presieduto. I contenuti del corso sono specificati alla norma di riferimento, ovvero all'art. 34 del Testo. Va precisato che **l'obbligo vale anche in presenza di contratti di collaborazione a progetto e occasionali**.

Per ulteriori informazioni su tale argomento: www.lavoro.gov.it


Il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia, ha inteso rafforzare il sostegno alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) in materia di sicurezza, affiancando ai consueti corsi destinati ai "datori di lavoro" (Presidenti delle OdV) la presente pubblicazione, che nella forma di una guida pratica raccoglie i principali adempimenti e obblighi in materia di sicurezza e igiene negli ambienti e luoghi di lavoro.

Marzo 2011


Il Consulente sulla sicurezza
del Csv-Fvg
Ing. Gianfranco Beltrame



Il Direttore
del Csv-Fvg
Dario Mosetti



Il Presidente
del Csv-Fvg
Cav. Mariangela Fantin



CAP. I

QUADRO NORMATIVO: DAL PASSATO AD OGGI

Di seguito sono elencate le norme su sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro:

- la normativa degli anni 50
 - **DPR 547/55**: norme specifiche di sicurezza
 - **DPR 303/56**: norme igienico-sanitarie
- il Decreto 626 del 1994
- il Testo Unico D.Lgs. 81 del 2008

SICUREZZA = PREVENZIONE INFORTUNI

Cosa viene considerato infortunio?

Sono considerati infortuni:

- gli incidenti sul lavoro; a tal proposito in Italia si contano 1000 infortuni mortali all'anno e 1 milione di infortuni denunciati
- la malattia professionale (sofferenze alla schiena, deficit fisici causati dal lavoro, patologie diverse, ecc.)
- gli incidenti stradali che avvengono lungo il "percorso obbligato" casa-lavoro (infortunio cosiddetto in itinere riconosciuto peraltro dall'INAIL); dalle statistiche emerge che più del 50 % degli infortuni accade in itinere.

Un infortunio è considerato grave quando la prognosi supera i 40 giorni.

La normativa in Italia degli anni '50 trattava specifici argomenti che individuavano come unica figura coinvolta e responsabile (responsabilità oggettiva) il **datore di lavoro**; da notare che trattasi di norme a valenza penale.

Le novità vengono introdotte nel 1994 con il Decreto Legislativo 626 che:

- 1) introduce il concetto di **gestione della sicurezza** in "azienda" (responsabilità soggettiva)
- 2) costituisce il **servizio di prevenzione e protezione** (S.P.P.)
- 3) introduce l'obbligo di redigere la **valutazione dei rischi**.

Il **servizio di prevenzione e protezione (S.P.P.)** è costituito dalle seguenti figure:

- datore di lavoro
- responsabile del servizio (R.S.P.P.)
- rappresentante dei lavoratori (R.L.S.)
- medico competente
- preposti (dirigenti, capireparto, funzionari).

L'insieme di queste figure costituisce quella che viene chiamata l'organizzazione della sicurezza, oggetto del successivo capitolo.

Il S.P.P. per le aziende con più di 15 lavoratori si **deve riunire** almeno una volta all'anno per:

- verificare lo stato della sicurezza in azienda
- verificare le visite mediche
- stabilire formazione dei lavoratori e dei preposti
- verificare i dispositivi di protezione individuali
- esaminare il documento di valutazione dei rischi
- verificare il piano di attuazione delle misure di sicurezza.

Tale riunione va verbalizzata e il verbale va conservato agli atti.

Il **Testo Unico** che è entrato in vigore il 15/5/2008, non apporta grandi novità rispetto alla precedente normativa, la principale caratteristica è che raccoglie tutta la legislazione in un "unico testo" - peraltro modificato nel 2009 con importanti cambiamenti soprattutto per le Organizzazioni di volontariato - che introduce la responsabilità di sistema.

Con il Testo Unico viene inoltre stabilita la **responsabilità amministrativa degli enti** con la possibilità di interdizione per via giuridica dell'attività e una sanzione amministrativa da un minimo di 250 mila a 1,5 milioni di euro fissata per via giudiziaria anche in forma provvisoria.

CAP. II

L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

Nel capitolo precedente si è visto quali figure compongono il servizio di prevenzione e protezione, tali figure hanno responsabilità differenti:

1. Il **DATORE DI LAVORO** (“legale rappresentante”) è all’apice dell’albero delle responsabilità; ha il compito di redigere la valutazione dei rischi (e firmarla).
2. Il **RESPONSABILE DEL SERVIZIO (R.S.P.P.)**: compito che può essere assunto dal datore di lavoro nei casi di “piccole aziende”, come ad esempio per attività industriali/artigianali con meno di 30 lavoratori e commerciali con meno di 200 lavoratori. In questi casi il datore di lavoro deve seguire corso di almeno 16 ore.

Il R.S.P.P. può essere una persona diversa dal datore di lavoro (dipendente o persona terza): in questo caso il r.s.p.p. deve seguire un percorso formativo di circa 80 ore (diviso in 3 moduli) specifico per settore di attività (macrosettori ateco).

Chi sono i “lavoratori”?

- ✓ per “lavoratori” si intendono gli addetti al lavoro (es. soci di una s.n.c.)
- ✓ NON rientrano i lavoratori autonomi
- ✓ **NON sono assimilabili a lavoratori** (neanche nel computo del numero) i **volontari** (lavoro a titolo gratuito) e quindi le associazioni di volontariato rientrano nella “sicurezza” **solo se con dipendenti**
- ✓ **i volontari sono considerati lavoratori autonomi e devono essere informati sui rischi da parte dell’associazione (dal datore di lavoro dell’associazione).**

NOTA:

Il legale rappresentante delle associazioni **con dipendenti** deve mettere in atto:

- 1) gli obblighi del Testo Unico (si veda più sotto)
- 2) fare il corso di 16 ore.

3. Il **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (R.L.S.)**

- ✓ è un diritto dei lavoratori di eleggere / nominare un loro rappresentante
- ✓ il datore di lavoro deve informare i lavoratori di tale diritto.

Il rappresentante dei lavoratori partecipa:

- ai lavori del servizio di prevenzione e protezione
- alla redazione del documento di valutazione dei rischi.

Se eletto, il rappresentante deve fare un corso di 32 ore.

4. Al **MEDICO COMPETENTE** sono affidate le funzioni:
- della sorveglianza sanitaria laddove prevista (es.: videoterminali, movimentazione manuale di carichi pesanti, alcol)
 - della visita preventiva di idoneità al lavoro
 - del giudizio di idoneità al lavoro
 - della verifica annuale dei luoghi di lavoro.

CAP. III

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione dei rischi è una valutazione soggettiva che parte dal riconoscimento dei pericoli e dei rischi connessi presenti in azienda.

Si definisce:

- **PERICOLO** = situazione oggettiva che può causare un infortunio/incidente
- **RISCHIO** = probabilità che il pericolo sia causa di un infortunio + gravità dell'infortunio.

La probabilità viene "stimata" dal datore di lavoro.

La probabilità dell'infortunio diminuisce se si interviene con:

- MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE quali l'uso di **dispositivi di protezione**:
 - **individuali** quali scarpe, cinture, elmetto
 - **collettivi** quali parapetti, segnaletica, illuminazione, difese sulle macchine, ecc.
- FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
- ADDESTRAMENTO (dimestichezza ed esperienza nel lavoro per es. nell'uso di macchine e attrezzature = il lavoratore anziano che insegna al giovane la pratica lavorativa).

Si evidenzia che le attività di formazione e informazione dei lavoratori, nonché il loro addestramento sono elementi essenziali ai fini della prevenzione infortuni.

Attraverso la **valutazione dei rischi** il datore di lavoro:

1. riconosce i rischi lavorativi presenti in azienda
2. decide (= valuta) "quanto rischia"
3. adotta le misure preventive (**piano di sicurezza**)
4. valuta il cosiddetto "**rischio residuo**"
5. stabilisce di conseguenza la dotazione dei **dispositivi di protezione individuali** ("DPI").

IMPORTANTE:

Per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) - ad es.: guanti, scarpe, elmetto -, è importante sapere che:

- i lavoratori hanno l'obbligo di:
 - usarli quando serve
 - richiederne la sostituzione in caso di usura
 - tenerli in condizioni di buona conservazione
 - usarli correttamente
- la consegna va fatta con ricevuta firmata.

NOTA

Nelle aziende/associazioni con meno di 10 lavoratori/addetti è sufficiente che il datore di lavoro autocertifichi di avere effettuato la valutazione dei rischi.
Questa possibilità semplificativa **scadrà** il 30 giugno 2012.

Di seguito si riporta un esempio di AUTOCERTIFICAZIONE

*Il sottoscritto legale rappresentante dell'associazione
..... con indirizzo che alla data
della presente ha n. addetti lavoratori
certifica di aver effettuato la valutazione dei rischi.*

Data

IMPORTANTE:

La data deve essere resa certa sia per la valutazione dei rischi che per l'autocertificazione mediante timbro postale o firma congiunta Datore di lavoro, R.S.P.P., Medico, R.L.S.

3.1. Gli addetti alle emergenze

Il datore di lavoro deve nominare:

- 1) gli **addetti alla prevenzione incendi**
- 2) gli **addetti al pronto soccorso.**

Le persone incaricate (gli **addetti**), non possono rifiutarsi (salvo forza maggiore) e devono seguire corsi appositi di formazione:

- corso di prevenzione incendi (D.M. 10/3/1998) una tantum di 4 ore (per rischio basso) di 8 ore (per rischio medio)
- corso di pronto soccorso di 12 ore con personale medico il corso va aggiornato ogni 3 anni.

Nei luoghi di lavoro deve essere presente una **cassetta di pronto soccorso**:

- è obbligatorio averla in sede
- deve essere omologata e tenuta in posizione segnalata
- il contenuto va controllato periodicamente.

3.2. Modello di organizzazione e gestione (“MOG”)

Contro il **rischio di responsabilità soggettiva** degli enti (= associazioni) la normativa (art. 30) prevede che ci si doti del **Modello di organizzazione e gestione (“MOG”)** in cui si definisce:

1. chi fa e che cosa fa (“chi fa - che cosa”)
2. il processo di autocontrollo sulle attività
3. un sistema sanzionatorio interno.

Le attività sopraindicate rappresentano l'applicazione gestionale del MOG.

Il MOG è:

- ✓ obbligatorio per lo schema del “chi fa che cosa”
- ✓ facoltativo per sollevare l'ente dalla responsabilità amministrativa che prevede la possibilità da parte del giudice penale dell'interdizione dell'attività e dell'applicazione di una sanzione da un minimo di 250 mila a un massimo di 1.5 milioni di Euro, anche in forma provvisoria.

SCHEMA DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA MOG DELLA SICUREZZA

Il MOG sarà formalizzato attraverso i seguenti atti decisionali:

ALBERO DELLE RESPONSABILITA'

definizione dei ruoli, delle competenze e dei relativi poteri delle figure all'interno dell'organizzazione aziendale, che devono provvedere all'applicazione del MOG.

MANSIONARIO DELLA SICUREZZA

definizione delle funzioni sulle competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo dei rischi.

PIANO DELLE PROCEDURE

individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nel sistema di gestione.

REGISTRO DEI CONTROLLI

registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte.

SISTEMA DISCIPLINARE

definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (da applicarsi alle diverse figure coinvolte).

SISTEMA DI AUTOCONTROLLO

definizione di un sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate con il sistema.

CAP. IV

I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Nel presente capitolo verranno indicati i principali rischi e le relative misure di sicurezza.

4.1. Rischio elettrico

per contatto DIRETTO = avviene per contatto con parti elettriche scoperte

- non toccare MAI le parti terminali di spine elettriche, fili non protetti

per contatto INDIRETTO = avviene per contatto con parti metalliche normalmente non in tensione (es.: guasto della lavatrice, di macchinari, ecc.)

- l'impianto fatto a regola d'arte (il certificato di conformità D.M. 37/2008, ex L. 46/1990, dell'impiantista è obbligatorio) cioè dispone di protezioni automatiche (salvavita e impianto di messa a terra)

SALVAVITA

- verificare periodicamente (una volta al mese) la funzionalità (tasto di test).

MESSA A TERRA:

- va fatto controllare ogni 5 anni dall'ASL o altro organismo notificato.

NOTA:

Per sostituire una lampadina non basta spegnere l'interruttore della luce, bisogna intervenire sull'interruttore nel quadro elettrico.

4.2. Rischio incendio

Regole di comportamento preventivo:

- ✓ evitare l'accumulo di materiale combustibile (es. materiale cartaceo, plastiche, mobilio)
- ✓ controllare il regolare funzionamento delle macchine elettriche che producono calore (fotocopiatrici, fax)
- ✓ non sovraccaricare con troppe spine in serie le prese elettriche multiple (ciabatte)
- ✓ staccare le spine (non lasciare le macchine elettriche in stand by)
- ✓ fare attenzione nell'uso di sostanze infiammabili (prodotti chimici, alcol, benzina, solventi, pitture)
- ✓ non fumare
- ✓ non usare fiamme libere senza controllo

COMBUSTIBILE = SOLIDO

INFIAMMABILE = LIQUIDO CHE EMANA VAPORI

La temperatura di innesco è diversa per ogni materiale

Gli apparecchi a gas (caldaie e fornelli) devono:

- essere installati in locali ventilati (apertura sufficiente di mandata dell'aria di circa 6 volte la potenza in cmq: per es. 35 kw x 6 = 200 cmq (circa) = apertura di 20 x 10 cm)
- devono essere verificati periodicamente da personale esperto
- devono avere l'espulsione dei fumi in canna fumaria apposita che va periodicamente verificata e certificata.

Per alcune attività (si veda elenco esemplificativo qui di seguito) vige l'obbligo del **certificato di prevenzione incendi** rilasciato dai Vigili del Fuoco:

ad esempio:

- ✓ archivi non custoditi con quantità di materiale cartaceo maggiore di 50 quintali
- ✓ impianti termici con potenza maggiore di 112 kW
- ✓ ascensori con lunghezza del vano corsa maggiore di 20 m
- ✓ negozi con superficie lorda maggiore di 400 mq
- ✓ autorimesse con più di 9 posti auto
- ✓ edifici con altezza in gronda maggiore di 24 m
- ✓ depositi di vernici, solventi
- ✓ officine.

PIANO DI EMERGENZA

E' sempre obbligatorio predisporre ed esporre il PIANO DI EMERGENZA.

Norme di comportamento in caso di incendio:

1. avvisare i colleghi al piano
2. avvisare il centralino
3. tentare -se possibile- lo spegnimento con gli estintori
4. verificare che siano stati chiamati i vigili del fuoco/chiamare i vigili del fuoco chiudere porte e finestre dell'ambiente
5. uscire con calma
6. eventualmente usare le scale di emergenza
7. non usare l'ascensore
8. verificare che tutti i colleghi siano usciti anche gli eventuali disabili
9. raccogliersi all'esterno (zona sicura)
10. non allontanarsi dal punto di raccolta
11. verificare che tutti i colleghi siano presenti
12. attendere l'arrivo dei VV.F.

In sintesi, in caso di incendio è buona norma:

- chiudere le finestre (il fuoco consuma l'ossigeno e tende quindi a spegnersi)
- allontanare dal focolaio il materiale combustibile.

DISPOSITIVI E APPARECCHI ANTINCENDIO

➤ ESTINTORI

- ✓ a polvere
- ✓ a schiuma (ATTENZIONE: no su parti elettriche)
- ✓ a CO2 (si sostituisce all'aria)

ATTENZIONE: gli estintori devono essere verificati periodicamente (ogni 6 mesi) da una ditta certificata

- COPERTA ANTINCENDIO in materiale incombustibile, utile per focolai di modesta entità e non soggetta ad alcuna verifica periodica
- IDRANTI
 - ✓ ad acqua con manichetta di diametro 45 mm o 70 mm e naspi = tubo arrotolato di diametro 25 mm
- ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA LUNGO LE VIE DI USCITA
 - ✓ è **obbligatoria**
 - ✓ va fatta la verifica periodica della funzionalità
- PORTE DI EMERGENZA
 - ✓ con maniglia antipánico e apertura verso l'esterno (non sempre obbligatoria)
- SEGNALETICA DI SICUREZZA
 - ✓ è **obbligatoria**
 - ✓ serve a indicare i **percorsi di uscita**, la posizione degli estintori, le **uscite**, il **divieto di fumo**.

NOTA

In caso di incendio è **vietato** l'utilizzo dell'ASCENSORE; vanno utilizzate le scale normali o di emergenza.

4.3. Rischio chimico

Per le sostanze chimiche utilizzate devono essere presenti obbligatoriamente in azienda le **schede di sicurezza** (sostanze e preparati) che contengono:

- descrizione dei rischi (“frasi di rischio R”)
- misure di intervento in caso di incidente contatto, inalazione, dispersione.

Il rischio chimico si distingue in:

- “IRRILEVANTE” (= senza obblighi)
- “NON IRRILEVANTE” (= con obbligo di valutazione specifica del rischio)

oltre che:

- BASSO per la salute
- rilevante per la salute.

4.4. Rischio biologico

E' connesso con:

- ✓ contatto con le persone (anche sportello)
- ✓ attività di assistenza alle persone (ospedali, case di cura, ecc.), per cui bisogna dotare gli addetti dei dpi (guanti, grembiuli, abiti, scarpe, mascherine, occhiali in funzione dei rischi)
- ✓ attività di pulizia degli ambienti (rifiuti)
- ✓ pulizia dei filtri delle macchine clima
- ✓ pulizia degli archivi cartacei (allergopatie alla polvere).

4.5. Rischio di lavoro a videoterminale

I rischi da lavoro a videoterminale (VDT) sono correlati sempre alla POSTURA DI LAVORO e all'affaticamento VISIVO.

I requisiti minimi delle postazioni di lavoro sono:

- sedili ergonomici e regolabili in altezza con schienale per consentire una postura corretta
- posizione frontale dello schermo
- piano di lavoro sufficientemente ampio (spazio per gli avambracci)
- posizione delle finestre a lato dello schermo
- illuminazione artificiale sufficiente.

e quindi, la **valutazione del rischio di lavoro a videoterminale** va fatta su:

1. verifica della postura
2. verifica dell'illuminazione
3. verifica delle attrezzature (sedile, piano di lavoro, tastiera, posizione dello schermo)
4. tempo effettivo di durata del lavoro a VDT.

NOTA:

La **sorveglianza sanitaria** va fatta sicuramente se il tempo effettivo di lavoro risulta mediamente maggiore di 20 ore settimanali (oppure per altri rischi connessi).

4.6. Rischio movimentazione manuale di carichi pesanti

La valutazione del rischio per la movimentazione manuale dei carichi pesanti va fatta su:

- postura (limite del carico: Legge 626: 30 kg per uomini e 20 kg per donne, ma non più nel Testo Unico)
- possibilità dell'utilizzo di carrelli con ruote e dell'ascensore e/o montacarichi
- utilizzo obbligatorio per es. di scale a norma.

NOTA:

Va verificato anche il rischio di **movimenti ripetitivi**, ad es. il montaggio in catena.

4.7. Rischio di esposizione agli agenti fisici

La valutazione del rischio **di esposizione** dei lavoratori agli agenti fisici va fatta per:

1. RUMORE:

per quanto riguarda il rischio da rumore è da sapere che l'esposizione continuativa a 80 dB per 8 ore al giorno può essere causa di ipoacusia (malattia professionale)

2. VIBRAZIONI:

per il rischio vibrazioni si valuta l'esposizione:

- al sistema mano braccio (utilizzo di macchine a mano per es. trapano)
- al sistema corpo intero (per es: posto di guida di carrelli elevatori, automezzi).

MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO

Dal 1996 tutte le macchine e buona parte delle attrezzature nell'unione europea sono dotate del marchio **CE** ("direttiva macchine").

La **marcatrice CE** è apposta dal costruttore o da chi commercializza la macchina, se importata, e garantisce che essa è stata progettata e fabbricata con la garanzia di applicazione dei contenuti di sicurezza previsti dalla direttiva.

La marcatura CE è una garanzia commerciale, che obbliga il costruttore a tenere conto dei principi di sicurezza intrinseca (difese, carter, protezioni diverse, ergonomia delle postazioni di lavoro, microinterruttori di blocco istantaneo del funzionamento, tasti di blocco manuali del tipo a fungo, segnaletica di avvertimento) e a dotare la macchina del libretto delle istruzioni, delle procedure di manutenzione, ecc.

Il datore di lavoro deve:

- usare e fare usare la macchina dai lavoratori come indicato dal libretto d'uso
- istruire i lavoratori sul corretto utilizzo della macchina
- formare e informare i lavoratori sull'utilizzo in sicurezza (obbligo dei DPI previsti, divieti, rumore, rischi residui, ecc.)
- eventuali difetti e procedure da adottare nel caso di malfunzionamento della macchina
- valutare i rischi di eventuali interferenze con altre macchine e processi produttivi connessi.

4.8. Rischi personale femminile in età fertile

Per le donne in età fertile e/o "in maternità" sono previsti i seguenti obblighi per il datore di lavoro:

- ✓ informare sul dovere di avvisare tempestivamente l'azienda (datore di lavoro/dirigente/preposto) sulla gravidanza
- ✓ tutelare la lavoratrice riguardo le attività lavorative svolte/assegnate (si veda l'Appendice).

4.9. Rischio stress da lavoro correlato

E' stato introdotto dal Testo Unico ed è una novità per quanto riguarda la sicurezza e la valutazione dei rischi.

Lo **stress** è inteso come:

- elemento singolo di rischio
- fattore moltiplicativo del rischio correlato ad altri rischi.

La valutazione può essere fatta con metodi standard come ad es. le linee guida dell'ISPESL e del Ministero del lavoro.

4.10. Rischi interferenti

La **valutazione dei rischi interferenti**, come già per la "626", nel Testo Unico prevede anche la cooperazione con le imprese a cui viene affidato un contratto di opera o di appalto: in questi casi dev'essere compilato il cosiddetto "DUVRI" (= documento unico di valutazione dei rischi interferenti) con cui i diversi datori di lavoro (committente e affidatario) concordano insieme la valutazione dei rischi e sottoscrivono il documento e condividono le misure di sicurezza, evidenziando i relativi costi (oneri della sicurezza per es. per specificando i dispositivi di protezione adottati) sul contratto di affidamento del lavoro.

I lavori edili

Nei cantieri il committente deve

1. valutare l'idoneità tecnico professionale delle imprese a cui sono affidati i lavori (Certificato Camera di Commercio, nomine, corsi di formazione, Regolarità contributiva, ecc.)
2. nominare un coordinatore per la sicurezza che redige il piano di sicurezza e coordinamento, nel caso di presenza di più imprese (per es. nei subappalti).

Appendice

Check-list aziendale sicurezza

- 1) Valutazione dei rischi
 - per enti con meno di 10 addetti: autocertificazione
 - per enti con più di 10 addetti: documento scritto

Rischi

- ✓ movimentazione manuale carichi pesanti (sollevamento, spinta/traino)
 - ✓ uso di videoterminali VDT (se lavoro medio per più di 20 ore settimanali)
 - ✓ esposizione a rumore (macchine frigorifere, aspirapolvere, ecc.)
 - ✓ uso di sostanze chimiche (rischio chimico: detergenti /schede di sicurezza)
 - ✓ esposizione a vibrazioni (macchine lucidatrici, carrelli elevatori)
 - ✓ fattori biologici da macchine di climatizzazione.
- 2) Nomina scritta (“autonoma” del Datore di lavoro) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rspp).
 - 3) Nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls) o consegna firmata per ricevuta ai lavoratori della notifica del diritto di elezione del loro Rappresentante.
 - 4) Corso di formazione per il Datore di lavoro che assume il ruolo di rspp (16 ore)
 - 5) Corso di formazione per il rls (32 ore)
 - 6) Nomina del Medico competente (per i rischi: movimentazione carichi pesanti e VDT)

Sorveglianza sanitaria lavoratori

- ✓ visita medica per VDT: ogni 5 anni se età minore di 50 anni
ogni 2 anni se maggiore di 50 anni e se con prescrizioni
 - ✓ movimentazione carichi (periodicità annuale o stabilita dal medico).
- 7) Verifica dell'idoneità luoghi di lavoro (es. scale fisse a chioccola, gradini scivolosi, passaggi, vetri frangibili lungo vie di passaggio, soppalchi, uscite, spogliatoi, servizi igienici).
 - 8) Verifica dell'idoneità e conformità delle attrezzature di lavoro (es. scale a mano).
 - 9) Verifica della conformità CE delle macchine (es. trapani, affettatrici, confezionatrici).
 - 10) Verifica dei sistemi di deposito merci, scaffalature e soppalchi (indicazione scritta portanza, ancoraggio delle scaffalature).
 - 11) Impianti elettrici:
 - ✓ certificati di conformità da parte degli impiantisti (L.46/90 – DM 37/2008)

- ✓ denuncia iniziale dell'impianto di terra (ISPESL Udine e ASL provinciale)
 - ✓ verifica quinquennale (dalla data dell'ultima conformità) dell'impianto di terra (ASL Servizio Impianti provinciale)
- 12) Nomina degli addetti alla prevenzione incendi e corso di formazione (4 ore per rischio basso o 8 ore per rischio medio).
 - 13) Nomina degli Addetti al Pronto Soccorso e corso di formazione (12 ore) e aggiornamento.
 - 14) Verifica dell'eventuale obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuali "DPI" (es. scarpe, guanti, elmetto) da parte dei lavoratori, con consegna formale agli stessi a mezzo di ricevuta firmata.
 - 15) Verifica della segnaletica (obbligatoria) di sicurezza (es. indicazione di uscite, percorsi, estintori, divieto di fumare).
 - 16) Illuminazione di sicurezza (obbligatoria).
 - 17) Presenza di estintori (n. 1 ogni 200 mq o per piano) o di altro mezzo di estinzione (coperta incombustibile) e verifica periodica semestrale da parte di ditta autorizzata (solo per estintori).
 - 18) Verifica della conformità antincendio (attrezzature gas di cottura, impianti di riscaldamento autonomi).
 - 19) Verifica della conformità per apparecchi a gas (presa d'aria minimo 200 cmq, valvola sicurezza, libretto dell'apparecchio).
 - 20) Registro infortuni (vidimato all'ASL provinciale o INAIL).

Lista di verifica della sicurezza degli ambienti di lavoro

Esistono percorsi che conducono alle uscite o alle uscite di emergenza

SI NO

Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre da ostacoli

SI NO

Le vie e le uscite di emergenza conducono in un luogo sicuro

SI NO

Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di 2,0 m e larghezza minima conforme alla normativa antincendio

SI NO

Le porte di emergenza sono facilmente apribili dall'interno senza l'uso di chiavi

SI NO

Sostituire le porte sulle uscite di emergenza del tipo a saracinesca a rullo, o scorrevoli verticalmente o girevoli su asse centrale

SI NO

Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di apposita segnaletica

SI NO

Le vie e le uscite di emergenza sono dotate dell'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (consigliato almeno lux 5), dotata di alimentazione elettrica autonoma per un periodo sufficiente all'esodo (min. 1 ora)

SI NO

Le porte e i portoni apribili nei due versi sono trasparenti o dotati di pannelli trasparenti

SI NO

Sulle porte trasparenti è apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi

SI NO

Le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni sono costruiti da materiali di sicurezza fino a un'altezza di un metro dal pavimento

SI NO

Le porte scorrevoli sono dotate di sistema di sicurezza che impedisce di uscire dalle guide o di cadere

SI NO

Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto dispongono di un sistema di sicurezza che consenta loro di non cadere

SI NO

Le porte e i portoni ad azionamento meccanico sono muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili, nonché sono apribili anche manualmente e la loro apertura avviene automaticamente in caso di mancanza dell'energia

SI NO

Le porte sul percorso delle vie di emergenza sono contrassegnate in maniera conforme alla normativa vigente, nonché possono essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale (tolleranza 5%)

SI NO

Le vie di circolazione utilizzate per i mezzi di trasporto e le persone sono sufficientemente ampie da consentire il passaggio dei pedoni

SI NO

Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale

SI NO

Il tracciato delle vie di circolazioni è evidenziato

SI NO

I luoghi di lavoro che comportano pericoli specifici e presentano i rischi di cadute dei lavoratori o di caduta oggetti sono dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedervi

SI NO

Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile

SI NO

I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio presentano buche o sporgenze pericolose

SI NO

I pavimenti e i passaggi sono ingombri da materiali che ostacolano la normale circolazione e qualora ciò non può farsi per ragioni tecniche, gli ostacoli, fissi o mobili, sono adeguatamente segnalati

SI NO

I locali chiusi adibiti a lavori continuativi chiusi rispondono alle seguenti condizioni:

- a) sono ben difesi contro gli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori
- b) hanno aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria
- c) hanno la superficie dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti in condizioni da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni igieniche adeguate

SI NO

I pavimenti dei locali sono esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; sono fissi, stabili e antisdrucchiolevoli

Nei locali in cui si versano abitualmente sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento presenta una superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico

SI NO

Se il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, questo è munito di palchetti o di graticolato quando i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili

SI NO

Le pareti e i soffitti dei locali di lavoro, sono a tinta chiara

SI NO

Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali di lavoro o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, sono chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di almeno un metro dal pavimento, sono separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti stesse, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi

SI NO

In relazione al tipo di attività (per es. attività rumorose, con lavorazioni pesanti, da svolgersi preminentemente in piedi, in presenza di polveri), i lavoratori dispongono di un locale di riposo facilmente accessibile

SI NO

Ai lavoratori che devono indossare indumenti di lavoro specifici e, per ragioni di salute e decenza non si può chiedere di cambiarli in altri locali, sono messi a disposizione appositi locali destinati a spogliatoi

SI NO

Gli spogliatoi sono divisi tra i sessi e convenientemente arredati, salvo il caso di aziende che occupano fino a cinque dipendenti

SI NO

Gli spogliatoi sono dotati di armadi che consentano di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro

SI NO

Ai lavoratori che svolgono attività insudicianti, polverose, ecc., sono messi a disposizione armadi che consentono di separare gli indumenti propri da quelli di lavoro

SI NO

Sono messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti qualora il tipo di attività o la salubrità lo richiedano

SI NO

I lavoratori dispongono, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce, di gabinetti e lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi

SI NO

Se nell'azienda o unità produttiva permangono più di 30 dipendenti durante gli intervalli di lavoro per il pranzo, è messo a disposizione dei lavoratori almeno un ambiente destinato a refettorio

SI NO

E' vietato consumare pasti o di prendere bevande nei luoghi di lavoro in cui avvengono lavorazioni o emissioni di polveri, gas e vapori o che risultino particolarmente insudicianti.

SI NO

Nei luoghi di lavoro chiusi, i lavoratori dispongono, in relazione dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione (ricambio d'aria naturale mediante apertura finestrata o canne d'aerazione da valutarsi in funzione dell'attività svolta con superficie minima pari a 1/30 della superficie del pavimento)

SI NO

L'impianto di condizionamento, se presente, consente un rinnovo d'aria sufficiente all'attività lavorativa svolta (rinnovo d'aria non inferiore a 30 mc/ora per persona in ciascun ambiente, ovvero un volume ambiente/ora (un ricambio/ora) per attività con sola presenza di inquinamento biologico)

SI NO

Nei posti di lavoro dove si manipolano sostanze chimiche tossiche o nocive oppure esistono contaminati quali polveri, gas, vapori sono presenti efficaci sistemi di aspirazione localizzati

SI NO

MICROCLIMA

La temperatura nei locali di lavoro, in relazione anche al grado d'umidità e della velocità dell'aria, è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori

SI NO

NOTA

- temperatura: 20-22 °C per l'inverno,
23-27 °C per l'estate

comunque con una differenza di temperatura fra aria interna ed esterna non maggiore di 7°C;

- umidità relativa compresa tra 40 e 60%;

- velocità dell'aria non maggiore a 0,15 m/s misurata al pavimento e all'altezza di metri 2

Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro

SI NO

I luoghi di lavoro, salvo si tratti di locali sotterranei o che non sia richiesto diversamente dalla specifica lavorazione, dispongono di sufficiente luce naturale (superficie finestrata pari almeno a 1/8 della superficie calpestabile del locale da illuminare)

SI NO

I luoghi di lavoro sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori

SI NO

I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale sono dotati d'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità

SI NO

I corpi illuminanti vetrati sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza

SI NO

NOTA

Estintori portatili a:

- acqua per incendi di classe A
- schiuma per incendi di classe A-B
- polvere per incendi di classe A-B-C-D-E
- CO2 per incendi di classe C-E

Classi d'incendio:

- A = materiali solidi
- B= liquidi
- C = gas
- D = metalli
- E = apparecchiature elettriche in tensione

ATTREZZATURE DI LAVORO

Macchine

Se la macchina adoperata è dotata di marchio CE (dichiarazione di conformità DIRETTIVA MACCHINE) sono verificate le seguenti condizioni:

- è installata, utilizzata, mantenuta, riparata e regolata secondo le istruzioni del manuale d'uso e manutenzione fornito dal costruttore
- gli operatori addetti alla macchina sono stati opportunamente addestrati con riferimento a quanto indicato nel manuale fornito dal costruttore

SI NO

Se la macchina non è dotata di marchio CE, sono rispettati i seguenti principi generali di sicurezza

Gli elementi pericolosi della macchina sono protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza

Sono opportunamente protetti:

- le parti salienti degli organi in movimento
- i manovellismi
- i tratti terminali e sporgenti degli alberi
- gli organi e gli elementi per la trasmissione del moto
- gli alberi, le cinghie e le funi di trasmissione
- gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati
- le catene di trasmissione?
- gli organi lavoratori e le zone pericolose

SI NO

Gli organi di comando e di arresto delle macchine sono visibili e identificabili in modo chiaro

SI NO

Sono protetti contro l'azionamento accidentale:

- gli organi di comando (leve, pulsanti, ecc.)

- i pedali di comando

SI NO

L'eventuale "black-out" e il conseguente ritorno di energia elettrica non avvia automaticamente la macchina

Sono applicati alla macchina i dispositivi supplementari di sicurezza (interblocchi) alle protezioni che devono essere aperte e danno accesso ad organi pericolosi in movimento

Sono applicati alla macchina sistemi che garantiscono in modo assoluto la posizione di fermo degli organi pericolosi nel caso che i lavoratori debbano introdursi al loro interno

La macchina è installata in modo da garantire il necessario spazio libero oltre i limiti di corsa degli organi in moto alternativo

Viene controllato, periodicamente, il buono stato di conservazione e di efficienza della macchina o dell'apparecchiatura (programma per il controllo del buono stato di conservazione e di efficienza della macchina)

SI NO

E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi in moto delle macchine

E' fatto divieto di compiere qualsiasi operazione di riparazione o registrazione su organi in moto

Qualora è necessario riparare o registrare la macchina con gli organi in moto, ciò viene fatto ricorrendo a particolari accorgimenti (marcia a velocità ridotta con comando ad azione continua, marcia intermittente ad impulsi singoli, ecc.)

Vi è una idonea segnaletica, chiaramente visibile, che vieta di pulire, oliare, ingrassare, riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi in movimento delle macchine

La macchina è collegata all'impianto elettrico di terra

SI NO

Il lavoratore ha ricevuto idonea e adeguata formazione o addestramento per la conduzione della macchina

SI NO

Esempio di documento aziendale di valutazione del rischio

**DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DAGLI AGENTI CHIMICI**

**DOCUMENTO AZIENDALE
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

ATTIVITA' A RISCHIO

- Pulizia di ambienti di lavoro
- Pulizia di locali di servizio
- Pulizia di attrezzature
- Pulizia di lavabi

PRODOTTI UTILIZZATI

- detergenti
- disinfettanti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- guanti
- grembiuli

ALLEGATI: schede di sicurezza delle sostanze specifiche
--

RELAZIONE

Vengono espletate attività suscettibili di presentare un rischio di esposizione ad agenti chimici.

Sono predisposte azioni tese a limitare l'uso delle sostanze e dei preparati chimici pericolosi, nonché il numero dei lavoratori a esse esposti, e limitare l'utilizzazione dell'agente sul luogo di lavoro al fine di ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti.

In base alla valutazione del rischio (RISCHIO MODERATO/IRRILEVANTE), non si è ritenuto necessario procedere alla campionatura e alla misurazione delle sostanze chimiche con le modalità e i metodi previsti per ciascun agente.

Vengono comunque realizzate tutte le misure idonee a garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile, in modo da garantire che la concentrazione degli agenti nocivi sia mantenuta nell'atmosfera degli ambienti di lavoro al livello più basso possibile, indipendentemente dai valori limite, attuando le misure tecniche e le innovazioni tecnologiche disponibili sul mercato e più avanzate sotto il profilo scientifico.

Viene sempre verificato lo stato di conservazione dell'imballaggio dei recipienti e i prodotti pericolosi vengono conservati soltanto in recipienti idonei, muniti di etichetta e in appositi locali.

Le postazioni di lavoro ove sono utilizzati gli agenti chimici pericolosi sono tenute sufficientemente aerate e ventilate.

Vengono messi a disposizione dei lavoratori appropriati mezzi di protezione individuali (guanti e grembiuli).

Sono presenti adeguati servizi sanitari nei quali potersi lavare le mani ed è garantito il ricambio degli indumenti individuali di protezione.

Si assicura sempre che i lavoratori evitino di mangiare e bere quando sono utilizzate le sostanze pericolose.

E' stata attuata la informazione e la formazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, anche mediante l'addestramento all'uso dei mezzi individuali di protezione. Vengono regolarmente richieste al produttore le schede di sicurezza di tutte le sostanze e preparati pericolosi adoperati in azienda e per ogni sostanza pericolosa è presente quindi in azienda la relativa scheda di sicurezza e questa viene conservata in un apposito raccoglitore.

Poiché non si procede a ulteriori lavorazioni di miscelazione dei prodotti chimici, non si rende necessario provvedere alla classificazione di nuovi prodotti derivati.

Si provvede alla dotazione dei mezzi di protezione individuali se indicati nella scheda.

Si provvede all'attuazione di tutte le misure necessarie per evitare la contaminazione dell'ambiente (ricambio d'aria negli ambienti di lavoro interni).

I lavoratori e il loro rappresentate sono informati dell'esistenza delle schede e del luogo in cui sono tenute, nonché sul contenuto delle stesse.

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

NORME DI TUTELA DELLE LAVORATRICI IN ETÀ FERTILE E IN GRAVIDANZA

Ai sensi degli artt. 7 e 17 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, di seguito si dà specifica indicazione delle misure da adottare per il personale in maternità.

Alle donne in gestazione e alle madri durante il periodo di allattamento, che dovranno dare tempestivamente informazione al datore di lavoro del loro stato (art. 1 D.Lgs. 645/96), sarà garantita la possibilità di usufruire di periodi di riposo in posizione distesa (già art. 33 comma 10 D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/2008), mediante l'adozione di adeguate attrezzature (letti e sedili), che saranno mantenute in condizioni di normale igiene e pulizia.

Per i tempi di interruzione che saranno consentiti durante il ciclo di lavoro, sarà data la possibilità di soggiornare in locali di riposo, lontano da qualsiasi fattore di disturbo e di rischio (rumore, fumo, vapori di sostanze chimiche, ecc.).

Per le stesse donne lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, con riferimento alle mansioni a cui saranno addette, si terrà in debito conto il rischio di esposizione ai seguenti fattori particolari, se connessi con l'attività svolta:

- posture particolari, faticanti e faticose;
- movimentazione manuale dei carichi;
- esposizione a rumore;
- spostamenti all'interno degli stessi ambienti di lavoro;
- spostamenti tra i diversi ambienti di lavoro all'interno e all'esterno;
- condizioni microclimatiche di temperatura e aerazione;
- fatica fisica e mentale;
- presenza di sostanze detergenti (prodotti per la pulizia).

Durante la gravidanza si terrà conto dei seguenti aspetti correlabili all'attività lavorativa (fattori del lavoro), di cui **si darà la dovuta informazione alle seguenti persone interessate:**

.....
.....
.....

ASPETTI DELLA GRAVIDANZA: FATTORI DI RISCHIO CORRELATI AL LAVORO

nausea mattutina	<ul style="list-style-type: none">- inizio del turno lavorativo- esposizione a odori forti o nauseanti- ventilazione- spostamenti/trasporti
lombalgia	<ul style="list-style-type: none">- posizione eretta- lavoro manuale- posture
problemi circolatori	<ul style="list-style-type: none">- prolungata stazione eretta- prolungata stazione seduta (uso VDT)
aumento delle misure corporee	<ul style="list-style-type: none">- uso di indumenti protettivi- uso di attrezzature da lavoro
riduzione della destrezza	<ul style="list-style-type: none">- lavoro in spazi ristretti- coordinazione e velocità richiesta per i movimenti- particolari posture incongrue e faticose
stanchezza, fatica, stress	<ul style="list-style-type: none">- lavoro straordinario- lavoro notturno- pause di riposo- ritmo di lavoro- equilibrio- luoghi di lavoro su superfici scivolose e/o bagnate

In ogni caso verrà effettuata una specifica analisi dei rischi, attraverso la sorveglianza sanitaria, da cui si deciderà sulle mansioni e sulle attività connesse.

Firma per ricevuta:

.....

Procedure di comportamento in situazioni di emergenza

Prevenzione incendi

PIANO DI EMERGENZA

In caso di incendio il personale deve operare possibilmente agendo come segue, si dovrà cioè:

- 1) avvisare immediatamente la direzione o il preposto per avvertire della situazione di emergenza, cercando di specificare l'ubicazione del focolaio e la sua entità
- 2) segnalare con ogni mezzo la situazione di emergenza ai colleghi di lavoro al piano, a quelli degli altri piani e a quelli degli altri ambienti di lavoro collegati
- 3) telefonare o assicurarsi che si sia telefonato ai Vigili del Fuoco o al 113
- 4) procedere all'interruzione delle alimentazioni elettriche attraverso il quadro generale di comando
- 5) evacuare gli ambienti di lavoro attraverso le vie di esodo, mantenendosi possibilmente lontano dai muri perimetrali
- 6) non usare gli ascensori
- 7) intervenire se possibile attraverso le attrezzature manuali antincendio allo spegnimento dei focolai.

Esempio di comunicazione ai dipendenti sul diritto di nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

A tutti i lavoratori.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 81/2008 (già 626/1994), e in attesa di eventuali specifiche da parte della contrattazione collettiva,

si evidenzia il diritto

che venga designato o eletto da parte dei lavoratori dipendenti, eventualmente anche nell'ambito delle Rappresentanze sindacali,

IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Si rammenta altresì che, considerato il numero dei lavoratori, è richiesto almeno n. 1 Rappresentante per la sicurezza.

Si prega quindi di voler comunicare il nominativo del soggetto designato ovvero eletto.

.....,

Il Datore di lavoro

.....

Carta dei diritti-doveri

del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSU aziendali o dei lavoratori all'interno dell'azienda, nel numero di 1 Rappresentante ogni 200 lavoratori

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve rappresentare e tutelare la sicurezza dei lavoratori dipendenti, e fa parte del Servizio di prevenzione e protezione dell'azienda e quindi:

- 1) viene consultato in merito alla designazione del Responsabile per la Sicurezza;
- 2) partecipa alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- 3) ha libero accesso a tutti i luoghi dove vengono eseguite le lavorazioni;
- 4) ha facoltà di consultare il documento di valutazione dei rischio e il registro infortuni;
- 5) ha l'obbligo di avvertire il Responsabile della sicurezza dell'azienda dei rischi individuati nello svolgimento delle attività svolte dai lavoratori;
- 6) promuove, elabora, individua e attua le misure di prevenzione e protezione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- 7) verifica le misure di prevenzione e protezione;
- 8) partecipa direttamente all'attività di prevenzione;
- 9) raccoglie le istanze dei lavoratori in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- 10) riporta le segnalazioni dei lavoratori all'attenzione del Responsabile della sicurezza;
- 11) è consultato, formato e informato in merito alle attività di prevenzione incendi e pronto soccorso, e sulle modalità di evacuazione;
- 12) partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi che saranno effettuate almeno una volta all'anno con apposita convocazione.

Il Rappresentante della sicurezza non è soggetto a sanzioni in merito a mancanze o deficienze in materia di sicurezza, prevenzione e protezione e ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. in oggetto.

Inoltre deve essere cura da parte del datore di lavoro di provvedere alla formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al fine di portarlo a conoscenza delle tecniche di controllo e prevenzione e altresì renderlo capace di affrontare situazioni di emergenza.



**CENTRO SERVIZI
VOLONTARIATO
FRIULI VENEZIA GIULIA**

Aiuta chi aiuta.

**CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO FRIULI VENEZIA GIULIA
VIALE MARTELLI, 51 - 33170 PORDENONE – TEL. 0434 21961**

Il testo è stato chiuso in redazione nel mese di aprile 2011

Questa iniziativa editoriale, come previsto dalla legge 266/91 per tutte le attività del Centro Servizi Volontariato, è possibile grazie al contributo delle fondazioni di origine bancaria: Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Casse di Risparmio delle Province Lombarde e ACRI-Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA, erogato per tramite del Comitato di Gestione del Fondo Speciale del Volontariato del Friuli Venezia Giulia



COMITATO DI GESTIONE
Fondo speciale del volontariato
per il Friuli Venezia Giulia

Il testo, anche se curato con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze in capo all'autore e/o editore

E' consentita ed auspicata la riproduzione e divulgazione totale o parziale del testo purché venga citata la fonte

STAMPATO IN PROPRIO

IL PRESENTE TESTO VIENE DISTRIBUITO GRATUITAMENTE

Progetto grafico e impaginazione di Francesca Macuz

Copertina e raccolta del materiale Andrea Zadro

Il CSV FVG è socio di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato



CSV.net
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato

Il CSV FVG è inoltre socio del Centre Européen du Volontariat

